

## MEDICINALI, SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

---

### **Composizione delle tabelle allegate al Testo Unico delle sostanze stupefacenti**

Ultimo aggiornamento: **01 Giugno 2010**

#### **1. La legge 38/10 ha cambiato le tabelle delle sostanze stupefacenti?**

La legge, modificando l'articolo 14 del Testo Unico, ha introdotto un ulteriore criterio per la formazione delle tabelle, dando la possibilità di includere nella tabella II, sezione D, alcuni composti medicinali utilizzati in terapia del dolore, elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale. Per modificare le tabelle è necessario un apposito decreto ministeriale di aggiornamento o integrazione.

#### **2. La tabella II, sezione D è cambiata?**

Con il decreto 31 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2010, è stata modificata la tabella II, sezione D allegata al Testo Unico, in base ai criteri introdotti dalla legge 38/10. L'attuale tabella II, sezione D è uguale a quella derivante dall'applicazione in via temporanea e nelle more della modifica dell'articolo 14 del testo Unico, della cessata ordinanza 16 giugno 2009.

#### **3. Quali sono i farmaci transitati nella tabella II D?**

Quelli elencati nell'allegato III-bis utilizzati per la terapia del dolore (ad esclusione della buprenorfina per somministrazioni ad uso diverso da quello transdermico e del metadone), limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale.

#### **4. Quali sono i farmaci dell'allegato III-bis che sono rimasti nella tabella II-A?**

La buprenorfina per somministrazioni ad uso diverso da quello transdermico, il metadone, gli altri farmaci dell'allegato III-bis in forma iniettabile o prescritti per trattamenti diversi da quello della terapia del dolore.

## MEDICINALI, SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

---

### **Semplificazione delle modalità prescrittive dei farmaci per la terapia del dolore**

Ultimo aggiornamento: **01 Giugno 2010**

#### **1. Perché con la nuova normativa è più facile l'utilizzo dei farmaci per la terapia del dolore?**

Perché la ricollocazione in diversa tabella dei farmaci analgesici oppiacei per la terapia del dolore consente di utilizzare la ricetta ordinaria, anziché quella del ricettario "a ricalco"(RMR).

#### **2. Quando si può usare la ricetta ordinaria del SSN (rossa)?**

Per la prescrizione di farmaci dell'allegato III-bis rimasti in tabella II A, se prescritti per la terapia del dolore.

Inoltre per la prescrizione di farmaci dell'allegato III-bis ricollocati nella Tabella II-D, in forma non iniettabile.

La ricetta è non ripetibile e quindi va rinnovata volta per volta.

#### **3. Quando si può usare la ricetta ordinaria non rimborsabile (bianca)?**

Esclusivamente per i farmaci collocati nella Tabella II - D.

La ricetta è non ripetibile e quindi va rinnovata volta per volta.

#### **4. Quando bisogna continuare ad usare il ricettario "a ricalco" (RMR)?**

Per i farmaci dell'allegato III-bis rimasti in tabella II A prescritti per la terapia del dolore, si può utilizzare anche il ricettario SSN, in alternativa al RMR, ma non può mai essere utilizzata la ricetta ordinaria non rimborsabile (bianca).

Se invece i farmaci della tabella II A sono prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore deve essere utilizzato esclusivamente il ricettario "a ricalco"(RMR).

#### **5. Come vanno prescritti i farmaci dell'allegato III bis rimasti nella tabella II A?**

Se prescritti per la terapia del dolore, con ricetta rossa SSN oppure con ricetta RMR. In questo caso non è utilizzabile la ricetta non rimborsabile, bianca.

Se invece questi farmaci sono prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore deve essere utilizzato esclusivamente il ricettario speciale.

## MEDICINALI, SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

---

### Modalità di compilazione delle ricette e dispensazione dei medicinali

Ultimo aggiornamento: **01 Giugno 2010**

#### **1. Come deve essere compilata la ricetta del SSN (rossa) per i farmaci della terapia del dolore?**

La ricetta deve contenere comunque il codice "TDL" (terapia del dolore severo) e l'indicazione della posologia, per una terapia non superiore a trenta giorni, ma il numero di confezioni da indicare in ciascuna ricetta è condizionato dal regime di rimborsabilità disciplinato dalle diverse regioni.

#### **2. Cosa succede se le ricette superano il limite della terapia di trenta giorni?**

E' consentito il verificarsi di un'eccedenza nelle quantità prescritte, rispetto alla posologia indicata, esclusivamente nel caso in cui questa sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio.

Altrimenti, nel caso in cui le ricette prescrivano complessivamente una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

#### **3. Le ricette del SSN (rosse) per la prescrizione dei farmaci dell'allegato III-bis compresi nella Tabella II A devono seguire i cosiddetti formalismi previsti dall'articolo 43, comma 3 del Testo Unico?**

Oltre alle indicazioni previste per tutte le ricette del SSN (rosse) conterranno: codice "TDL", indicazione della posologia, terapia non superiore a trenta giorni.

#### **4. Come va compilata la ricetta ordinaria (bianca) diversa da quella del SSN ?**

Deve contenere l'indicazione terapia del dolore, l'indicazione della posologia e rispettare il limite della terapia per trenta giorni.

#### **5. Quali novità sono previste per il farmacista all'atto della dispensazione delle ricette del SSN (rosse) o ordinarie non rimborsabili (bianche), contenenti prescrizioni di farmaci dell'allegato III-bis, utilizzati per la terapia del dolore?**

Il farmacista annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente.

#### **6. Il farmacista può spedire la ricetta in via definitiva se ha consegnato, su richiesta, un numero di confezioni inferiore rispetto a quello prescritto?**

Sì, previa specifica annotazione sulla ricetta e dandone specifica comunicazione al medico prescrittore.

#### **7. Si può chiedere al farmacista di ritirare in modo frazionato il numero di confezioni prescritto?**

Sì. In tal caso il farmacista procederà alla consegna frazionata, nel termine di validità della ricetta, previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.